

Bruxelles, 4 febbraio 2015
(OR. en)

5887/15

COPEN 28
EUROJUST 24
EJN 11

NOTA

Origine:	Sig. Raimundas Karoblis, Ambasciatore, Rappresentante permanente, Rappresentanza permanente della Repubblica di Lituania presso l'Unione europea
in data:	27 gennaio 2015
Destinatario:	Sig. Rafael Fernández-Pita y González, Direttore generale, Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	Attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali - Notifica da parte della Repubblica di Lituania
----------	--

Egregio Direttore generale,

le trasmetto in allegato la lettera del Sig. Paulius Griciūnas, vice ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania, riguardante le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio. Mi prego inoltre di informarla che tale lettera contiene anche una corrispondente dichiarazione in relazione all'articolo 14 della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio.

(Formula di cortesia)

(firmato) Raimundas Karoblis

**ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2009/948/GAI DEL CONSIGLIO,
DEL 29 NOVEMBRE 2009, SULLA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DEI
CONFLITTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE NEI
PROCEDIMENTI PENALI**

Il ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania trasmette alla Rappresentanza permanente della Lituania il testo delle disposizioni della legislazione che la Repubblica di Lituania ha adottato in vista dell'attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

Le disposizioni della decisione quadro sono attuate dalla legge che aggiunge l'articolo 68 al codice di procedura penale della Repubblica di Lituania e che modifica l'allegato del codice. Tale legge è stata adottata il 6 novembre 2014 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 2014, fatto salvo l'articolo 4 che è entrato in vigore il 14 novembre 2014.

Con riferimento all'articolo 4 della decisione quadro, mi prego di informarla che la Procura è l'ente competente della Repubblica di Lituania e che le autorità centrali della Repubblica di Lituania sono la Procura generale della Repubblica di Lituania e un procuratore della Procura generale della Repubblica di Lituania (il membro nazionale di Eurojust per la Lituania o il membro nazionale aggiunto di Eurojust per la Lituania).

Con riferimento all'articolo 14 della decisione quadro, si dichiara che i contatti con le competenti istituzioni della Repubblica di Lituania possono aver luogo in lituano o in inglese.

Mi pregio altresì di informarla che le disposizioni per lo scambio di informazioni e per le consultazioni dirette con le autorità competenti di altri Stati membri dell'UE a norma del paragrafo 5 dell'articolo 68¹, recentemente aggiunto, del codice di procedura penale della Repubblica di Lituania, che dovranno essere confermate da un'ordinanza del procuratore generale della Repubblica di Lituania, sono ancora in fase di elaborazione. Una copia di tali disposizioni le sarà trasmessa non appena esse saranno confermate.

La invito a informare il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione nel rispetto della procedura prevista.

(Formula di cortesia)

firmatoPaulius Griciūnas
Viceministro della giustizia
